

TRIBUNALE DI POTENZA; sentenza 12 gennaio 2016;
 Pres. ed est. VETRONE; S. (AVV. DE BONIS, MAZZARO) c. I.
 (AVV. LASORELLA).

Matrimonio — Divorzio — Figlio maggiorenne portatore
 di handicap — Genitore non collocatario — Diritto-
 dovere di visita (Cod. civ., art. 337 *ter*, 337 *septies*).

*In tema di divorzio, il genitore con cui non convive il figlio
 maggiorenne portatore di handicap (nella specie, una
 pressoché assoluta disabilità fisica e mentale) è tenuto non
 solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad as-
 solvere, in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cu-
 ra, accudimento e assistenza, a mezzo della previsione di
 specifiche modalità di visita periodica. (3)*

Trib. Potenza 12 gennaio 2016

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 4
 marzo 2013 S.A. chiedeva che questo tribunale dichiarasse la
 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
 da lui contratto, in data ... 1990, con I.A.

Evidenziava che dall'unione coniugale era nato in data ...
 1993 un figlio, E., gravemente disabile (perché affetto da i-
 drocefalia su base malformativa ed epilessia farmacoresi-

stente); che il Tribunale di Potenza, con sentenza non definitiva datata 23 marzo 2013, passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione dei coniugi; che nel frattempo non v'era stata riconciliazione ed erano trascorsi più di tre anni dalla comparizione dei predetti dinanzi al presidente del tribunale, avvenuta il 28 giugno 2005.

Segnalava, quali fatti sopravvenuti: (*omissis*)

— che il giudice istruttore della causa di separazione, divenuto maggiorenne il figlio E. ed avuto conto del disposto dell'art. 155 *quinquies* c.c., aveva con ordinanza del 17 febbraio 2012 modificato i provvedimenti presidenziali dettati il 5 luglio 2005, prevedendo una puntuale disciplina circa collocazione del giovane presso la madre e diritto di frequentazione e visita del medesimo da parte d'esso padre; (*omissis*).

Fissata l'udienza di comparizione, I.A. si costituiva in giudizio, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Osservava però:

— che le previsioni di cui all'ordinanza 17 febbraio 2012 del giudice istruttore della causa di separazione, recepite dal tribunale nella conseguente sentenza parziale sullo *status*, non erano state rispettate dallo S.A.: «... soprattutto con riferimento alle modalità ed ai tempi di visita dello stesso al figlio E.»;

— che il figlio era affetto da malattia rara, la «sindrome di Arnold-Chiari», con conseguenti idrocefalia ed epilessia, «... grave ritardo mentale ed un ulteriore aggravamento delle condizioni fisiche in età adulta...», tanto d'aver egli avuto pregressa «... necessità... di cinque importanti interventi chirurgici, ortopedici o per le valvole cerebrali...», «... né si poteva...» escludere la possibilità che dovesse subirne altri, in futuro;

— che il figlio E. era anche:

- affetto da una grave forma di poliallergia a tutte le proteine del latte, comportante una dieta ferrea ed onerosa, nonché praticamente impossibilitato a spostarsi in piedi, se non per pochi metri, dovendo utilizzare normalmente per gli spostamenti fuori casa la sedia a rotelle;

- sostanzialmente non autonomo nell'espletamento di ogni, anche normale, attività della vita, come mangiare da solo, lavarsi, vestirsi;

- scarsamente comunicativo, anche nell'esprimere i bisogni di fame, sete ed anche fisiologici, tanto da rendere necessario doverne cogliere i segnali non verbali per capire le di lui sensazioni di dolore e/o di insorgenza di fasi acute di malattia;

— che E. era quindi bisognoso d'assoluto accudimento continuo, giorno e notte, al quale ella era chiamata in tutti gli orari non dedicati alla propria attività lavorativa, con dispendio di energie fisiche e morali, *ultra vires*. (*Omissis*)

Motivi della decisione. — (*Omissis*). IV. - Circa i diritti/doveri genitoriali, di visita, frequentazione, mantenimento/assistenza dello S.A. e della I.A., nei riguardi del figlio maggiorenne S.E., convivente con la madre. IV.1. - Osserva il collegio che le parti in contesa hanno fatto riferimento nei loro scritti ai concetti di «contributo di mantenimento» e di «diritto di visita» del padre nei confronti del figlio, concordando, come anticipato, sul fatto che il figlio E. debba continuare a vivere stabilmente nella ex casa coniugale, con la madre.

Ritiene, però, il tribunale che non sia corretto nell'impostazione della decisione riferirsi *sic et simpliciter* a siffatti concetti, che appartengono e si confanno ad una prassi giurisprudenziale riferita, nei giudizi separativi latamente intesi, ai casi in cui la coppia disgregata abbia figli minori.

Ciò non significa che il collegio non abbia a mente che anche la presente controversia (rientrando nel libro I, titolo IX, capo II, esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio)

trovi disciplina (ex art. 337 *bis* c.c.: «In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo») nelle disposizioni dell'art. 337 *septies* c.c. (disposizioni in favore dei figli maggiorenni), norma per cui:

1° comma: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto»,

e, soprattutto, per quel che qui interessa:

2° comma: «Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».

Sulla scorta del richiamo espresso a detta normativa, il tribunale dà atto che, nella specie, il figlio dei contendenti — maggiorenne sin dall'introduzione del presente giudizio (ora ha oltre ventidue anni) — è sicuramente portatore di grave disabilità. Egli è, come avvalorato da tutte le risultanze di causa ed anche pacificamente risulta fra i genitori in contesa, un giovane maggiorenne, il quale, per definizione, non solo non ha potenzialità di diventare mai — con le proprie risorse — «economicamente autonomo», ma anche non è affatto, né mai potrà esserlo, in ogni aspetto della vita normale, «autonomo tout court».

Infatti, la grave disabilità che lo affligge attiene non soltanto al fisico (non è quindi di sola natura motoria, ossia riguardante i normali movimenti del corpo e la deambulazione), ma anche alle capacità intellettive, espressive, comportamentali: è una disabilità assoluta e globale.

Tale situazione, che è stato anche possibile verificare *de visu* dall'estensore nel corso di una udienza presidenziale volta all'esperienza di una (rivelatasi impossibile) audizione del soggetto (il quale non comunica affatto compiutamente, ma si esprime con fonemi inintelligibili a chi non ne abbia una costante frequentazione), lo porta a condurre un'esistenza che potrebbe senza smentita esser riconosciuta come poco più che vegetativa.

Non a caso, nella relazione 11 novembre 2014, in atti, redatta dall'assistente sociale facente parte della direzione servizi sociali del comune di Potenza, erogante l'assistenza domiciliare al giovane per (sole) diciotto ore settimanali, si è espressa nel senso che «... le esigenze di E. richiedono una costante presenza di personale con un rapporto di uno ad uno...», ossia un impegno tanto gravoso «... che non può essere assicurato dagli operatori del centro che assistono altri ragazzi».

Ciò induce il collegio a porsi il problema di come vada intesa, in un caso come il presente, l'«integrale» applicazione al maggiorenne gravemente disabile, per equiparazione di legge, di tutte le norme in materia previste per i minori.

Ebbene, seguendo una opinione ampiamente diffusa nella giurisprudenza di merito, siffatto richiamo integrale non può essere sicuramente riferito all'«affido», posto che, con il raggiungimento della maggiore età, viene meno la presunzione legale di incapacità (come anche la «responsabilità» dei genitori) e, qualora il soggetto risulti privo della naturale capacità di intendere e di volere, si deve fare ricorso ad altri istituti giuridici (non a caso S.E. è stato dichiarato interdetto e la sua tutela è stata affidata alla madre). Conseguentemente, al maggiorenne gravemente disabile vanno estese nel giudizio separativo le (sole) norme dettate per i minori che siano compatibili guardando alla *ratio legis* dell'intervento normativo e, quindi, in linea di principio: il diritto al mantenimento, il diritto alla casa familiare, il diritto all'audizione.

Ritiene il collegio, pur condividendo siffatta impostazione, che in una specie come quella all'esame la previsione della mera applicazione al maggiorenne inabile, «in termini di compatibilità» e nei contorni sopra definiti, della riportata normativa relativa ai minori non sia sufficiente e che sia, an-

zi, doveroso spingersi oltre, onde conformare il concetto di «equiparazione» (del maggiorenne invalido al minore) a stregua dell'obbligatorietà/necessità di dare a tali disposizioni un taglio, un'applicazione particolare, che sia ispirata ai principi costituzionali (v. art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; art. 30, 1° comma, Cost.: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»).

Il tribunale vuole cioè affermare che — se ex art. 337 *ter*, 1° comma, c.c. (provvedimenti riguardo ai figli), «Il figlio minore [ma anche, per quanto detto, il maggiorenne ad esso equiparato: n.d.r.] ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi...» —, nel caso d'una situazione fattuale del tipo appena esposta — ossia in presenza di un caso di disabilità, non solo grave, ma assoluta del maggiorenne, quale quella che affligge S.E. — che ponga il soggetto addirittura al livello d'un infante (ovverosia, una persona assolutamente priva d'ogni autonomia e difesa, anzi «... totalmente dipendente ventiquattro ore su ventiquattro...»): così, si esprime, per E., l'assistente sociale nella relazione datata 24 aprile 2014), il giudice, chiamato a dirimere il conflitto fra i genitori divorziandi, non solo non debba (ovviamente) limitarsi ad operare come è di prammatica nel caso in cui i predetti abbiano prole maggiorenne che sia ancora (meritevolmente) dedita agli studi, ovvero (incolpevolmente) disoccupata, ma anche che — all'atto di dettare le proprie statuizioni sui diritti/doveri dei genitori con riguardo ai figli che siano in maniera talmente grave disabili — debba seguire un criterio d'interpretazione della normativa (come detto, costituzionalmente orientata) la quale possa andare anche al di là di quanto stringatamente stabilito dalla previsione di semplice «equiparabilità» (per quanto possibile) ad un minore d'un soggetto maggiorenne, così fortemente handicappato.

In sostanza, se S.E. è senz'altro nei fatti assimilabile ad un infante — con l'aggravante d'aver considerevoli dimensioni fisiche di peso ed altezza, proprie d'una persona adulta (come è riferito dalla predetta relazione datata 24 aprile 2014), che lo rendono ancor meno «gestibile» (non è possibile prenderlo in braccio, né spostarlo facilmente; non è agevolmente conducibile ovunque da parte dell'accompagnatore, né suscita nel contesto sociale i normali affettuosi atteggiamenti dovuti ai bimbi) —, ciò comporta che egli non solo abbia, per l'esposta disciplina, solo bisogno di (e diritto a) «frequenzazioni e visite», ovvero «rapporti significativi» con gli ascendenti, ma ancor più del diritto ad uno speciale accudimento e di particolari e continue e permanenti «cure» (nel senso lato del termine) da parte dei genitori; accudimenti e cure che attengono anche a profili d'impegno che, non sempre, ovvero non facilmente, sono delegabili a soggetti terzi.

Non solo, a quanto esposto va anche aggiunto che, ad opinione del tribunale, al figlio (tanto) minorato come quello in questione (e per lui a chi ne ha la tutela), onde assicurarne anche la stessa vera e propria sopravvivenza fisica, vada riconosciuto il pieno «diritto» a che ognuno dei genitori (anche divorziati) non possa limitarsi a provvedere alle sue peculiari esigenze con la semplice erogazione d'un mero «mantenimento» economico (di cui peraltro paradossalmente il beneficiario non è nemmeno in condizione di disporre personalmente). Dall'altro verso, sul piano dei correlati doveri, appare indefettibile che ogni genitore sia obbligato ad assolvere pienamente al compito di garantire al figlio tutto quanto necessita — anche, e non solo, sotto il profilo pecuniario — perché abbia detti, indispensabili, «accudimento e cure» parentali. E ciò anche se tale impegno comporti un sacrificio *ultra vires* per i genitori, che sono primariamente ad esso tenuti dall'ordinamento, anche costituzionale.

Sostenere, il contrario (e, cioè, che le necessità di cura, di assistenza e di rapporti familiari della persona disabile possano essere assolte con solo un, pur congruo, contributo economico, segnatamente da parte del genitore che non conviva con il figlio), sarebbe sottovalutare la gravità del problema, posto che l'assistenza a pagamento, ove possibile e per quanto professionalmente qualificata, non può considerarsi fungibile rispetto al rapporto personale con il genitore, proprio per la valenza affettiva che lo caratterizza.

A ciò va aggiunto che, se le citate norme costituzionali, come anche quelle dettate dagli art. 147 e 148 c.c., 6, 1° comma, l. 898/70, affermano il principio di parità tra i genitori nell'adempimento dei doveri, si deve conseguentemente riconoscere al genitore convivente con il disabile maggiorenne (come nel caso all'esame, alla I.) la possibilità di pretendere l'adempimento di detti doveri nei confronti dell'altro genitore che non li osservi: ché sarebbe irragionevole accordare una maggior tutela nel caso del (solo) diritto al mantenimento economico, il quale all'evidenza non esaurisce comunque gli interessi materiali e morali della prole.

In altri termini, va in questa sede riferita come affatto condivisibile l'opinione dottrinale per la quale l'obbligo di prendersi cura del figlio (testualmente sancito anche a partire dalla legge sull'affidamento condiviso: l. n. 54 del 2006) — consistente nel dovere di apprestare quel complesso di attenzioni, di premure e di atti di assistenza ed ausilio di cui il figlio non ancora maggiorenne necessita per vivere la propria quotidianità — deve ancor più ipotizzarsi (grazie all'introduzione nell'ordinamento dell'ormai abrogato art. 155 *quinquies* c.c. e, ora, dell'art. 337 *septies*, 2° comma, c.c.) se esso è dettato in favore del figlio maggiorenne portatore di patologia invalidante, specie nel caso d'infermità totale, riguardante sia la sfera psichica, che la sfera fisica. E siffatto specifico obbligo per i genitori di prestare al figlio invalido e maggiorenne quel complesso di atti di assistenza di cui, purtroppo, avrà necessità per l'intero periodo della propria esistenza, va a completare la disciplina già esistente, nel nostro ordinamento, per la tutela dei portatori di handicap (si pensi alla normativa in tema di assunzione obbligatoria; d'indennità di accompagnamento; alle varie forme di sostegno del nucleo familiare; alla previsione di riposi e permessi in favore dei genitori di figli affetti da handicap; ecc.). In punto, il tribunale ritiene poi anche di far propria l'opinione per cui il diritto del figlio disabile a beneficiare del rapporto con ogni genitore (anche divorziato) non può rilevare solo laddove comporti indirettamente un beneficio di tipo economico, pensionario o lavorativo per il genitore stesso, posto che l'interesse preminente è infatti sempre ed innanzitutto quello del soggetto disabile, che deve per questo trovare tutela eventualmente anche se in contrasto con quello dei genitori, sulla cui posizione insiste, più che una situazione giuridica soggettiva attiva (*id est*: diritti), un vero e proprio *munus*, che comporta a loro carico obblighi di assistenza desumibili dal principio della responsabilità per il solo fatto della procreazione; e tali obblighi non cessano né con il divorzio e con il venir meno della convivenza, né con il raggiungimento della maggiore età del figlio disabile.

IV.2. - Sulla scorta delle esposte considerazioni — posto che, come accennato, la I. deve per volontà pacifica delle parti (continuare ad) avere presso di sé il figlio della coppia, in tal modo dando, dal suo canto, pieno adempimento ai propri obblighi genitoriali nei confronti del predetto — oggetto di accertamento in questa sede, stante il conflitto fra le parti sul punto, devono essere le modalità con cui al padre, S.A., spetta far fronte ai propri diritti/doveri d'assicurare, sotto tutti i profili (non solo economico), la propria presenza e la propria cura parentale ad E.

Premesso, *per incidens*, che il tribunale non ritiene di dover interferire su detta scelta di «collocazione» (il termine è ovviamente improprio) del giovane presso la madre, perché essa appare la più rispondente al di lui interesse (non si di-

mentichi, infatti, che le disposizioni relative ai figli minorenni, e maggiorenni equiparati, sono sottratte all'art. 112 c.p.c. e alla negoziabilità delle parti), e che è indubitabile che la ripetuta «collocazione» comporti sicuramente, sotto tutti i punti di vista, un maggior impegno e fatica per la genitrice, passando all'altro argomento appena rammentato, non v'è neanche modo di dubitare che sicuramente S.A., genitore non «collocatario», debba senz'altro e consistentemente contribuire al «mantenimento» economico e non, come su latamente inteso, del figlio.

IV.3. - In ordine alla quantificazione dell'apporto economico, la stessa — se deve tenere senz'altro conto delle risultanze probatorie che attestano una, nel tempo, ridotta redditività dello S. — non può però prescindere dalle sue espresse considerazioni, come anche dalla constatazione che i bisogni di E. (di farmaci; di assistenza sia — non completamente gratuita — da parte di strutture pubbliche, per sole diciotto ore al giorno, sia privata, a pagamento pieno, per i restanti periodi scoperti d'ogni giornata in cui la madre deve svolgere la propria attività lavorativa) non solo implicano un considerevole esborso economico, documentato in atti, ma sono anche affatto «anelastici», anzi, potenzialmente ampliabili nel futuro, per via del peggioramento psico-fisico, in corso, del giovane (il quale, incontestatamente, potrebbe dover subire altri interventi chirurgici, oltre a quelli già patiti).

Il che vale a superare l'opinamento della Corte d'appello di Potenza, la quale, come prospettato dallo S., ha nelle more del presente giudizio (il 18 marzo 2015) depositato la sentenza (in atti) con cui ha (in parziale riforma della pronuncia 896/14 di questo tribunale, che aveva dettato in prime cure le statuizioni di natura economica della causa di separazione, ed era seguita a precedente pronuncia parziale sul solo *status*) ritenuto «... equo ridurre a 200 euro l'importo mensile dovuto dallo S. per il mantenimento del figlio, a far data dal gennaio 2013, ferme le precedenti statuizioni». Il giudice del gravame ha così ritenuto eccessivo e ridimensionato in quella sede di separazione il «contributo economico» di euro 400 mensili, oltre Istat, che all'attuale ricorrente era stato originariamente ordinato di versare in favore del figlio E.

È invece convinzione del tribunale, in questa sede di «divorzio», che — alla stregua delle ampie considerazioni fatte (senza però trascurare il, non dirimente, fattore della valutazione delle posizioni economiche d'entrambi) — l'assegno che S.A. deve versare mensilmente alla I. per il «mantenimento» economico del figlio, in aggiunta al ristoro del cinquanta per cento delle spese straordinarie tutte occorrenti per il predetto, non possa che essere fissato — se non sull'importo di euro 600 mensili, chiesto dalla I. — nell'entità di euro 300 mensili, oltre Istat (da erogarsi a decorrere dall'instaurazione del presente giudizio): trattasi di ammontare — pur inferiore a quello stabilito dal primo giudice in sede di separazione giudiziale — che appare davvero il minimo che il padre debba esitare a fronte delle esposte, gravi esigenze del figlio E. e dei comprovati esborsi che esse comportano.

Né così statuendo il collegio vuole disconoscere che lo S., ... svolgente libero-professionale, non possa — come appare dalle dichiarazioni fiscali e dai, per quanto appresso, non compiutamente eseguiti accertamenti di polizia tributaria in atti — esser passato, in discesa e nel tempo, da un reddito (dichiarazione 2010) di euro 11.846 ad un reddito (dichiarazione 2014) di euro 9.661 (transitando per un reddito, da dichiarazione 2013, di euro 14.020).

Sta di fatto che, a fronte di una tale plausibile diminuzione di redditi «dichiarati», che (si noti) è stata contestuale alla presente vicenda giudiziaria ed a quella (in parte accavallata) della separazione coniugale, non ha fatto da supporto la verifica (che pure era stata, ma inutilmente, demandata alla polizia tributaria) d'una corrispondente *deminitio* del «tenore di vita» avuto, in detto arco temporale, dal ricorrente.

Ed è appena il caso di far presente che la quantificazione su fatta appare equa ed idonea anche avendo presenti il trattamento pensionistico e quello di c.d. «accompagnamento» (a carico dell'erario pubblico ed in ragione di circa euro 770 mensili complessivi), che il ricorrente ha riferito (e non è contestato) esser stato riconosciuto a favore del figlio E. Ciò perché, come rilevato anche dalla corte d'appello nella su citata sentenza, dette provvidenze sono direttamente funzionali a garantire l'essenziale tutela prevista per legge in presenza della accertata grave disabilità del giovane. Non va infatti dimenticato in proposito anche che, per unanime orientamento giurisprudenziale, ove il figlio sia titolare di provvidenze economiche legate allo stato di invalidità civile, ciò non implica di per sé il conseguimento di un'indipendenza economica per lo stesso, in ragione delle finalità assistenziali proprie di tali provvidenze e dovendo la valutazione del diritto del figlio maggiorenne portatore di handicap a percepire un assegno quale contributo al proprio mantenimento, e l'entità dello stesso, essere riferita alla tendenziale possibilità per il medesimo di fruire del tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori.

Per completezza di motivazione, va riferito che lo S. ha anche allegato che egli è nelle more diventato padre di un altro figlio, nato il ... 2012 dalla relazione con la nuova compagna. Ebbene, ad opinione del tribunale, neppure la nascita di detto altro figlio può di per sé mutare (oltre i limiti della su ricordata, operata riduzione dell'entità dell'assegno, rispetto a quella stabilita dal primo giudice in sede di separazione) la sopra esposta decisione. Ed invero, pur trascurando la considerazione che il ricorrente a tale allegazione non ha fatto seguire correlate, esplicite richieste conclusive — ed il collegio potrebbe pertanto non tenerla in considerazione —, mette conto riportarsi all'opinione dei giudici di legittimità per cui un siffatto evento non esplica efficacia automatica ed anzi deve essere accompagnato dalla prova concreta, qui affatto carente, che i maggiori carichi di spesa gravanti sull'obbligato rendano in concreto al medesimo impossibile continuare a far fronte, nella loro interezza, a quelli precedentemente assunti nell'interesse della prole nata dal matrimonio fallito.

IV.4. - Passando, poi, alla statuizione sull'individuazione dei diritti/doveri di assistenza morale, di frequentazione e visita dello S. nei riguardi del figlio, appare pienamente giustificato, sempre alla stregua di quanto esposto, che gli stessi siano da stabilirsi a stregua di quelli, maggiormente impegnativi per l'onere (ma anche più significativi di una corretta genitorialità) oggetto della primaria richiesta, che va accolta, della I. (*omissis*)

A giustificazione della decisione vale rammentare il maggior onere di fatica ed attenzioni che grava sulla madre per il fatto che E. continuerà ad abitare con lei e la constatazione che le deve essere necessariamente anche così riconosciuta, almeno saltuariamente, la possibilità di avere quel (momento di) riposo dalla stanchezza che comporta l'accudimento costante, anche notturno, del figlio.

V. - Circa la richiesta di condanna del ricorrente, per danni, avanzata dalla I. ex art. 709 *ter* c.c. Da ultimo, va valutata la domanda, formulata dalla I., volta ad ottenere da S.A. il risarcimento, in via equitativa, del danno da quella asseritamente patito in conseguenza dell'aggravio dei compiti di accudimento e cura del figlio che su di essa (sola) sarebbero pesati, per gli inadempimenti che ha sostenuto esser stati posti in essere in punto dall'ex marito.

La domanda non può trovare accoglimento.

Ed invero, la norma invocata, che è dettata per «... la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà [ora responsabilità] genitoriale o delle modalità dell'affidamento ...», prevede che il giudice, in caso di «... gravi inadempimenti o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svol-

gimento delle modalità dell'affidamento...», possa anche provvedere nel senso postulato dalla I.

Dalla mera lettura dell'articolo all'esame emerge pertanto, a chiare lettere, che presupposto della norma è l'«affidamento», istituto che — per quanto superiormente detto — sfugge alla disciplina grazie alla quale ai figli maggiorenni portatori di handicap grave (quale è quello avuto dalla coppia) possono applicarsi «... integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori...».

Ma, pur a voler ritenere che sia in questa sede ammissibile far ricorso alla norma invocata dalla I., v'è da dire che le emergenze probatorie non hanno appieno confermato la tesi che lo S. sia venuto colpevolmente meno ai suoi doveri di accudimento e cura del figlio.

In tal senso non sono sufficienti le dichiarazioni rese dalla teste L.T., sentita il 21 ottobre 2014, cognata dello S., la quale ha genericamente riferito che il ricorrente avrebbe «dissertato le occasioni di visita» del figlio, previste dal giudice, ma non ha saputo indicare le ragioni delle vaghe circostanze da lei affermate (nonostante l'espressa richiesta fattale, in punto, dal presidente istruttore).

(1-3) I. - Le sentenze in rassegna trattano temi di grande interesse in tema di tutela della prole nella crisi della famiglia (legittima, ma si tratta di principi sicuramente operanti per i figli di genitori non coniugati).

Trib. Milano 18 marzo 2016 affronta, in primo luogo, il tema, ormai usuale, dell'ascolto del minore: il principio espresso dalla massima 1 è volto a ridimensionare la portata in apparenza generale e inderogabile dell'art. 336 *bis* c.c., anche in un'ottica di valorizzazione del ruolo dei genitori e di economia processuale, e non si pone in contrasto con l'ormai copiosa giurisprudenza in materia, cfr. (anche per ulteriori riferimenti) Cass. 26 marzo 2015, n. 6129, *Foro it.*, 2015, I, 1543.

Da notare che il richiamo, in motivazione, ai genitori come primi destinatari dell'obbligo di ascolto ricalca adesivamente CASABURI, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio: profili sostanziali*, *id.*, 2013, V, 79, § 5.

Ancora sull'ascolto, cfr. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto di famiglia*, Padova, 2016, *sub* art. 336 *bis* c.c., spec. § V, dove si registra la convergenza della dottrina circa l'esclusione dell'ascolto (in quanto superfluo o addirittura dannoso) nelle controversie tra i genitori di ordine solo patrimoniale, pur coinvolgendo i minori stessi.

II. - Il medesimo provvedimento concerne (cfr. massima 2) un ulteriore profilo sempre più spesso affrontato dalla giurisprudenza, quello della soluzione *ope iudicis* dei conflitti tra i genitori sulle decisioni di maggior interesse per i figli (ex art. 337 *ter*, 3° comma, ma anche — per le famiglie non ancora disgregate — 316, 2° comma, c.c.); nel caso di specie il conflitto concerne appunto la scelta della scuola, se pubblica (ed è la soluzione scelta dal tribunale, in base ad una valutazione obiettiva) o privata.

La sentenza in rassegna richiama espressamente, ponendosi in continuità, Trib. Milano, decr. 4 febbraio 2015, pres. ed est. Servetti, inedito, adottato ai sensi dell'art. 709 *ter* c.p.c. Nella specie si trattava di una minore che aveva frequentato, su concorde volontà dei genitori, una scuola privata, comportante consistenti esborsi annuali; concluso il ciclo primario, il padre — ormai in disaccordo con la madre (i due avevano già divorziato) — chiedeva che la figlia proseguisse gli studi presso una scuola pubblica (osservando che la preparazione scolastica assicurata da quella scuola privata fosse nel suo complesso inferiore a quella garantita dalla scuola italiana, così da presentare la minore vistose lacune rispetto ai suoi coetanei). Il tribunale, alla stregua delle motivazioni in diritto ora riprese dal provvedimento in rassegna (e già espresse in precedenza dal medesimo ufficio), ha accolto il ricorso, osservando, nel merito, che «vero è che nella specie l'originaria scelta condivisa dei genitori ebbe a cadere su un per certi versi prestigioso istituto scolastico privato di im-

stazione internazionale e con un percorso difforme rispetto a quello proprio della scuola pubblica italiana, ma altrettanto vero che della bontà di tale opzione deve persistere il convincimento di entrambi i componenti la coppia genitoriale, quanto a dire dei soggetti per natura, e per diritto, preposti all'assunzione delle decisioni tutte riguardanti la crescita, l'educazione e la formazione del minore, atteso che diversamente opinando si verrebbe a infrangere la sostanziale parità tra i genitori e a privilegiare l'orientamento dell'uno nei confronti di quello dell'altro; simile residuale ipotesi sarebbe legittima solo in presenza di un dissidio irragionevole o di una impostazione palesemente contraria all'interesse del minore, mentre nel caso di... sono entrambi gli ex coniugi a riconoscere le sue capacità a livello di apprendimento e la mancanza di specifiche difficoltà, in qualsiasi contesto sia ella collocata; inoltre, non è superfluo osservare che un ulteriore percorso all'interno della scuola internazionale per gli anni delle 'medie' finirebbe con il condizionare pressoché totalmente la scelta anche per il corso superiore, in quanto non sarebbe più la bambina in grado di inserirsi — con parità di dotazione culturale e preparazione — in un qualsiasi liceo italiano; e, poiché... è italiana e figlia di coppia parimenti italiana, residente in Italia e allo stato senza previsione di un suo trasferimento all'estero, non si giustifica alcuna eccezione al principio generale che sta alla base del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale; stima, pertanto, il tribunale di dover provvedere nei termini appresso in dispositivo enunciati, senza che appaia necessario procedere alla rinnovazione della comparizione personale delle parti o ad alcun approfondimento specifico in ordine alla strutturazione dei programmi didattici della scuola attualmente frequentata, atteso che la decisione è assunta alla stregua di principi generali e di diritto che non potrebbero trovare superamento all'esito di qualsivoglia ulteriore indagine».

III. - Di particolare rilievo è Trib. Napoli 25 settembre 2008, *Foro it.*, 2009, I, 837 (adottata ex art. 9 l. div., in tema di modifica delle condizioni di divorzio), secondo cui, allorché i genitori controvertano sull'iscrizione dei figli minori presso una scuola elementare italiana ovvero presso una scuola bilingue, la decisione — essendo di particolare importanza — compete al giudice, che provvede tenendo conto in via esclusiva dell'interesse dei minori (nella specie, il collegio ha disposto l'iscrizione di una minore di circa sei anni di età in una scuola ove l'insegnamento è impartito in italiano ed in inglese, ciò in quanto la madre è italiana, ma il padre, olandese, vive in Inghilterra e ha eletto come propria quella lingua, sicché corrisponde all'interesse della minore conseguire una formazione di livello internazionale); *adde*, in termini, Trib. Bologna 13 giugno 2007, *Famiglia, persone e successioni*, 2007, 1044, e già Cass. 3 novembre 2000, n. 14360, *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Separazione di coniugi*, n. 36.

Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 17 ottobre 2013, n. 2152, <www.giustizia-amministrativa.it>, ha stabilito che la richiesta del nulla osta, emesso dalla scuola, per il trasferimento del figlio minore in affidato condiviso, deve provenire da entrambi i genitori.

Cfr. anche Cass. 20 giugno 2012, n. 10174, *Foro it.*, Rep. 2013, voce cit., n. 118, secondo cui l'affido condiviso comporta l'assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale, con conseguente dovere di consultazione costante e preventiva reciproca, volta a una sollecita percezione delle necessità del minore e all'identificazione dei mezzi più convenienti per farvi fronte. Da qui l'affermazione che l'iscrizione scolastica dei figli — e, a maggior ragione, l'iscrizione del minore presso istituti scolastici privati — richiede il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di scelta su «questioni importanti» per la vita dei minori; ne segue che, nell'ipotesi in cui un genitore abbia operato una scelta unilaterale relativa alla scuola da frequentare dal figlio, omettendo cioè la doverosa consultazione dell'ex coniuge sul punto, il genitore escluso dalla decisione è esonerato dall'obbligo di pagamento della retta scolastica. Beninteso, la violazione delle prescrizioni sull'affido condiviso, con riferimento alle decisioni di maggiore importanza, possono dare luogo all'applicazione delle sanzioni (e delle ulteriori misure) di cui all'art. 709 *ter* c.p.c.

Un'ulteriore decisione di maggiore importanza è quella attinente alle scelte religiose per i figli, App. Milano 21 febbraio 2011, *id.*, 2012, I, 919.

In dottrina, sulla soluzione *ope iudicis* dei conflitti tra i genitori sulle decisioni di maggiore interesse, cfr. ZACCARIA, *op. cit.*, 750 (*sub art. 337 ter c.c.*), nonché BASINI, *I provvedimenti relativi alla prole*, in BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, Torino, 2016, t. III, 3101.

IV. - Trib. Potenza 12 gennaio 2016, in rassegna, concerne invece il tema dei doveri dei genitori (nella specie in sede divorzile) nei confronti dei figli maggiorenni non solo non autosufficienti, ma anche portatori di handicap (nella specie, totalmente disabilitante), con riferimento all'art. 337 *septies*, cpv., c.c. (cfr. massima 3).

Fermo quindi che non può configurarsi un vero e proprio affidamento/collocamento, il genitore non convivente è gravato di un vero e proprio diritto-dovere di visita (che qui è però soprattutto di assistenza, anche materiale, in aggiunta all'assegno), non diversamente da quanto previsto per i figli minorenni.

Cfr., per ulteriori riferimenti, Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2015, *Foro it.*, 2016, I, 903.

Sull'art. 337 *septies*, cpv., in dottrina, cfr. ZACCARIA, *op. cit.*, 779, § V, dove si registra l'orientamento favorevole all'assegnazione della casa coniugale al genitore con cui convive il figlio portatore di handicap, anche se economicamente autosufficiente (e comunque l'obbligo di mantenimento del genitore non convivente non è escluso dalla circostanza che il figlio sia titolare di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, trattandosi di prestazioni meramente assistenziali).

Cfr. anche BASINI, *op. cit.*, 3159, secondo cui la disposizione in esame avrebbe equiparato in tutto e per tutto i figli maggiorenni portatori di handicap grave a quelli minorenni.

Più in generale, in tema di affidamento/mantenimento della prole, cfr. Cass. 23 settembre 2015, n. 18817, e 9 giugno 2015, n. 11882, *Foro it.*, 2016, I, 902.

X